

Sentenza

278/2019

del. 16.5.2019

N. R.G. 487/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 487/2017

tra



PARTE RICORRENTE

e

INPS DI LUCCA

PARTE CONVENUTA

All'udienza del **16 maggio 2019**, alle ore **16.45**

Il Giudice

esce dalla camera di consiglio e decide come da separati dispositivo e sentenza di cui da contestuale lettura.

Il Giudice O.T.
dr. Maurizio Piccoli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **487/2017** promossa da:

 con il patrocinio dell'avv. TIRRITO VITO




Parte ricorrente

contro

INPS DI LUCCA, con il patrocinio dell'avv. RAFFANTI ILARIA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La resistente I.N.P.S. ebbe a notificare a  l'Avviso Bonario n. 43007  17 gennaio 2017 in questa sede impugnato ai fini di un accertamento negativo, in forza del quale invitava allo Scacciati a provvedere al pagamento della somma di Euro  dovuta a favore della Gestione Commercianti, quale quota a percentuale calcolata su tutti i redditi di impresa prodotti nell'anno 2011.

Proposta impugnazione con ricorso dd. 4 aprile 2017 depositato il 14

aprile 2017, l'opponente [REDACTED] riconosceva di svolgere attività di amministratore di società commerciale, la [REDACTED] s.r.l. con sede in [REDACTED] [REDACTED] a fronte della quale aveva proceduto alla regolare iscrizione alla gestione commercianti ed al versamento dei contributi calcolati sulla quota di reddito spettante.

In merito al calcolo effettuato dall'I.N.P.S. su tutti i redditi di impresa conseguiti nell'anno in questione, dopo aver eccepito una generica decadenza, contestava il maggior importo richiesto in quanto per la sua determinazione l'ente aveva preso a base imponibile tutti i redditi di impresa fiscalmente imputabili, ricomprendendo anche le quote di utile di due società di persone svolgenti mera attività di locazione/affitto di immobili e che si limitano a percepirne i relativi canoni.

Nel relativo giudizio si è ritualmente costituito in causa l'I.N.P.S. contestando in via preliminare l'eccezione di decadenza e nel merito insistendo nella propria pretesa sulla base del disposto letterale dell'art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359.

Successivamente, l'I.N.P.S. provvedeva a notificare allo [REDACTED] avviso di addebito n. 362 2018 00000164 42 000 dd. 24 gennaio 2018 con il quale ha richiesto il pagamento dell'importo portato dall'avviso bonario aumentato delle ulteriori somme previste dalla normativa in vigore.

Il ricorrente proponeva opposizione al predetto avviso con ricorso dd. 8 marzo 2018 depositato il successivo 9 marzo 2018 riproponendo de plano le argomentazioni già esposte nel precedente ricorso; analogamente, si

costituiva in giudizio l'I.N.P.S. riproponendo anch'esso le medesime argomentazioni a confutazione.

Stante la connessione soggettiva ed oggettiva, all'udienza odierna veniva disposta la riunione dei procedimenti.

In primo luogo si ritiene opportuno esaminare l'eccezione di decadenza, timidamente formulata da parte ricorrente; la stessa è infondata e deve essere disattesa.

Parte ricorrente, richiamando il disposto di cui all'art. 25 del D.L.vo 46/1999, eccepisce che il potere di emettere l'avviso di addebito è limitato al 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, termine irreparabilmente scaduto il 31 dicembre 2013.

Da tale affermazione sembrerebbe conseguire la conclusione di una definitiva caducazione del credito.

Tale assunto è infondato in quanto non si verte in un termine prescrizione, quello sì ove definitivamente spirato senza valide interruzioni determina la caducazione definitiva del credito, ma si tratta della perdita del diritto, per l'ente previdenziale di ricorrere alla "procedura accelerata" prevista con l'avviso di addebito, che ha sostituito la precedente cartella di pagamento.

La prescrizione, ove maturata determina a carico del creditore la sanzione, per non aver esercitato il relativo diritto nei termini fissati, della perdita del credito; ne consegue l'impossibilità di pretendere il pagamento né con riscossione né tramite una azione giudiziale.

La decadenza, invece, non incide sul credito ma unicamente sul diritto

per il creditore e/o l'esattore di avviare l'azione di riscossione in forza del ruolo emesso; infatti, qualora siano decorsi tali termini senza che una valida notifica della cartella sia avvenuta, il credito, purché sia ancora esistente e non prescritto, può essere recuperato dagli enti creditori ricorrendo alle normali procedure giudiziarie (per esempio ricorso o citazione in giudizio, decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione ecc.).

Del resto è la stessa controparte che agisce con l'atto introduttivo intitolato "*ricorso in accertamento negativo*".

Entrando nel merito del ricorso, in primis occorre rilevare come il disposto sopra richiamato, il quale ha innovato radicalmente rispetto al precedente disposto il quale limitava ai redditi prodotti nell'ambito della attività che dava l'obbligo di iscrizione previdenziale, abbia positivamente superato il vaglio di costituzionalità e, quindi, sia pienamente legittimo ed applicabile.

Ma ai fini del decidere non è necessario valutare il disposto normativo, che rimane fermo e non contestabile, quanto l'orientamento giurisprudenziale maggioritario in merito al reddito prodotto da attività di mera locazione di immobili.

Va preliminarmente precisato che il ricorrente ha rilevato di essere regolarmente iscritto alla Gestione Commercianti e di aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito spettante, mentre gli altri redditi regolarmente esposti quali redditi di impresa sono relativi a società "immobiliari".

L'assunto, oltre ad essere stato adeguatamente documentato, non ha trovato alcuna contestazione da parte dell'I.N.P.S. e, pertanto, deve ritenersi

pacifico che le società Immobiliare [redacted] s.s. e la società [redacted] & C. s.a.s. svolgessero quale unica attività economicamente rilevante unicamente la locazione di immobile aziendali.

E' giurisprudenza consolidata di questo tribunale, condivisa anche da questo giudice, che tale attività sia da qualificare come non rientrante tra quelle il cui svolgimento, in forma societaria, determina a carico dei soci, anche nella ipotesi in cui si occupino prevalentemente della sua gestione, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.

Tale orientamento trova un ben più autorevole pronunciamento della Corte di Cassazione, la quale con la nota ordinanza 11 febbraio 2013 n. 3145, ha stabilito non solo quali siano i requisiti oggettivi e soggettivi che determinano il sorgere dell'obbligo contributivo, ma ha anche puntualmente statuito in merito alla fattispecie oggetto di causa, ovvero che la *"locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente"*.

Da ciò ha fatto derivare l'ulteriore principio in base al quale *"presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di*

locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”.

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza della sezione lavoro n. 17643/16.

La pronuncia in questione ha, infatti, escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in un'ipotesi del tutto sovrapponibile a quella del caso di specie, avente ad oggetto *“un'attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione. [...] il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. [...] Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di soli due immobili concessi in locazione. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.”*

Ribadito quanto sopra, occorre coordinare i due aspetti, ovvero il disposto normativo che fissa in tutti i redditi di impresa prodotti la base di calcolo per il contributo previdenziale e l'esclusione dei redditi prodotti dalle imprese di mera gestione immobiliare da tale base.

Questo giudice ritiene che tale dualismo vada superato nel senso che tutti i redditi di impresa prodotti costituiscano base per il calcolo previdenziale, ad esclusione dei redditi conseguenti alla mera attività di locazione immobiliare.

In conclusione, deve escludersi la ricorrenza dell'attività commerciale, a cui la legge ricollega l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per le società Immobiliare [REDACTED], C. s.a.s. e [REDACTED] & C. s.a.s., in quanto la stessa consiste esclusivamente nella locazione dell'immobile di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare o di altra attività accessoria), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi.

Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, così come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".


Circa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, questo Giudice ritiene che gli stessi, nella fattispecie de qua, sussistano; infatti, l'I.N.P.S. ha agito nel pieno rispetto del disposto letterale normativo, non avendo gli strumenti per poter stabilire la diversa natura del reddito d'impresa conseguente alla mera attività di locazione; inoltre il ricorrente prima di dar

corso all'azione giudiziaria non ha in alcun modo intimato all'ente previdenziale di modificare, sulla base della documentazione che poi è stata versata in causa, in auto-tutela la maggiore pretesa.

Questo giudice ritiene, infatti, che i principi pregnanti del nostro ordinamento impongano alle parti, in ogni sede, di agire secondo correttezza e buona fede e, quindi, di consentire alla controparte di porre rimedio volontariamente a situazioni contra jus.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione proposta da  e per l'effetto annulla l'Avviso bonario n. 430026001947K4201701 dd. 17 gennaio 2017 e l'Avviso di Addebito n. 362 2018 00000164 42 000 dd. 24 gennaio 2018 emessi dall'I.N.P.S. e per l'effetto dichiara che lo stesso nulla deve a titolo di contribuzione sui redditi di impresa conseguiti quale socio di società svolgenti unicamente attività di locazione;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Lucca, 16 maggio 2019

Il Giudice O.T.
dr. Maurizio Piccoli